



Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani

P. 70 5

Conseguito
nella seduta del
6 maggio 2010



NOTA UNCEM

Acquisizione delle designazioni dei componenti del Comitato di rappresentanti delle Autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42

Conferenza Unificata – Roma, 6 maggio 2010

Con riferimento al Comitato in titolo, previsto dalla legge 42/2009 recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”, questa Unione ritiene necessario rappresentare quanto segue.

Come noto, la Conferenza Unificata con comunicazione del 15 aprile 2010 indirizzata alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, all’Anci e all’Upi, ha fatto formale richiesta di acquisizione delle designazioni in detto Comitato.

L’articolo 3, comma 4, della legge n. 42/2009, recita testualmente “Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell’ambito della Conferenza unificata. Il Comitato [...] è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. [...]”.

Parimenti la legge n. 42/2009 fa esplicitamente riferimento ai territori montani:

- all’articolo 11, comma 1, lettera g) “I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: [...] g) valutazione dell’adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l’ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata con i decreti legislativi di cui all’articolo 2, dei territori montani e delle isole minori.”;
- all’articolo 16, comma 1, lettera c) “I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riferimento all’attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i

seguenti principi e criteri direttivi: [...] c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale; [...]";

- all'articolo 22, comma 1, lettera e) *"In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: [...] e) particolari requisiti delle zone di montagna; [...]*".

Dalle norme richiamate, emerge l'imprescindibile necessità che all'interno del Comitato di rappresentanti delle Autonomie territoriali **almeno uno dei quattro membri in rappresentanza dei Comuni debba essere espressione dei territori montani**, in quanto i decreti attuativi del federalismo fiscale rappresentano di fatto lo strumento atteso da anni per affrontare il problema dei costi strutturali permanenti in montagna (+30% sanità, +300% infrastrutture, +100% assistenza domiciliare, oltre ai costi di trasporto, riscaldamento e ai vincoli imposti dall'ambiente che aumentano i costi strutturali), una questione che non può essere demandata solo alla titolarità di chi non ha esperienza specifica di quei territori.

Non solo, **anche l'evidente richiamo alla componente rappresentativa degli enti locali nell'ambito della Conferenza Unificata, chiamata a nominare i membri del Comitato, rappresenta la chiara volontà del legislatore di investire tutte le associazioni rappresentative degli enti locali che siedono ufficialmente in Unificata**, come sancito dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 *"1. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato - regioni. 2. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. [...]*".

Pertanto, l'UNCEM richiede di esprimere un proprio esponente all'interno del Comitato in questione, in rappresentanza degli enti locali dei territori montani.

